

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 129/CGF – RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Scalingi Avv. Federico, Grossi Prof. Pierfrancesco, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. SPAGNUOLO ARTURO (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA PRO EBOLITANA INIBITO PER ANNI 5) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2, CON DECORRENZA DALLA SCADENZA DELLA PRECEDENTE INIBIZIONE, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 17, COMMA 8 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E ALL'ART. 1, COMMA 3 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.2008)

L'Ufficio Indagini della Federcalcio esperiva accertamenti tesi a verificare la fondatezza della segnalazione secondo la quale il signor Arturo Spagnuolo svolgeva funzioni di Direttore Sportivo della società Bojano pur essendo inibito a seguito di squalifica comminatagli per illecito sportivo.

Le puntuali verifiche dell'allora Ufficio Indagini portavano al riscontro positivo della segnalazione.

Conseguenzialmente il signor Spagnuolo veniva deferito avanti alla Commissione Disciplinare per la riunione del 18.5.2007.

Rilevata la omessa comunicazione del deferimento e dell'avviso di udienza, il Procuratore Federale chiedeva termine per rinotificare il deferimento. Con nuovo atto dell'11.10.2007 nei confronti del signor Spagnuolo veniva emesso nuovo deferimento.

Incardinato il procedimento avanti la Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul Com. Uff. 25/CND del 18.1.2008 il medesimo veniva sanzionato con una inibizione di ulteriori due anni decorrenti dalla scadenza della precedente inibizione.

Avverso la detta sanzione l'interessato proponeva ricorso alla C.G.F. evidenziando come la questione dovesse essere regolata secondo i principi del C.G.S. in vigore sino al 30.6.2007. Sosteneva poi la nullità del deferimento non avendo mai avuto notizia né dell'invito a presentarsi avanti ai collaboratori dell'Ufficio Indagini, né del successivo deferimento né infine della data di convocazione avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale rilevando di essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e di essersi trasferito in una nuova residenza diversa da quella in cui gli sono state effettuate tutte le comunicazioni.

Ha proposto poi motivi aggiunti producendo certificato storico di residenza da cui risulta che dal 17.9.2007 si è trasferito in Eboli (Salerno), via S. Giovanni n. 60; comunque ritenendo di non essere sottoponibile al giudizio degli Organismi Federali in quanto non più tesserato per alcuna società.

Ciò premesso osserva la Corte come la impugnazione del signor Spagnuolo sia fondata limitatamente al diritto alla remissione degli atti avanti alla Commissione Disciplinare per un nuovo giudizio.

Risulta infatti che lo Spagnuolo ha avuto piena cognizione del deferimento producendo una memoria per l'udienza del 18.5.2007 rilevando a questo proposito di non aver mai ricevuto formale convocazione (cfr. secondo capoverso, punto fatto, del ricorso del 25.1.2008).

Ciò posto deve altresì rilevarsi che gli atti con i quali lo Spagnuolo è stato deferito ed è stato convocato avanti la Commissione Disciplinare sono stati inviati all'indirizzo di Bojano (CB) Loc. Cucciolone, 54, e sono stati rispediti al mittente con la dicitura dell'Ufficiale Postale "*compiuta giacenza*".

Tale attestazione impediva alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare ogni ulteriore adempimento, dovendosi ritenere per detti organismi che l'attestazione della "*compiuta giacenza*" avesse determinato il raggiungimento dello scopo; essendo così loro non imputabile la avvenuta mancata convocazione per la rinnovata udienza ed il nuovo deferimento. In sostanza essendo i due organismi in piena buona fede il giudizio deve essere rimesso davanti all'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado per il successivo seguito.

A questo proposito si rileva che comunque data l'innovazione normativa il procedimento segue le attuali regole codicistiche (tant'è che di tali regole lo Spagnuolo chiede di avvalersi nel momento in cui in via subordinata invoca l'applicazione di pena su richiesta delle parti) e che sussiste la giurisdizione comunque essendo assoggettato lo Spagnuolo al rispetto della normativa anche se non tesserato in quanto temporalmente inibito.

Conseguenzialmente dato per provato il cambio di indirizzo, vista l'attestazione dell'Ufficiale Postale gli atti vanno rimessi alla Commissione Disciplinare per ogni ulteriore adempimento.

Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Arturo Spagnolo, annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per quanto di sua competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL' A.S.D. SANTARCANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/SANTARCANGELO DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 30.1.2008)

Con la decisione indicata in epigrafe, la società sportiva A.S.D. Santarcangelo è stata colpita dalla sanzione pecuniaria di €2.500,000 per avere i suoi tifosi, in occasione della gara con il Real Montecchio del 27.1.2008, in campo avverso, lanciato due bottigliette di plastica semipiene e tre bicchieri di liquido che raggiungevano un assistente arbitrale, il quale veniva altresì fatto oggetto di sputi che lo raggiungevano per due volte: nella stessa circostanza, inoltre, gli stessi sostenitori lanciavano sul terreno di giuoco un fumogeno acceso, con evidente pericolo per la incolumità fisica dei partecipanti.

Nel ricorso si chiede una sostanziale riduzione dell'ammenda inflitta, prospettandone la sproporzione rispetto ad altri analoghi episodi di intolleranza meno gravemente sanzionati, imputando alla ridotta distanza fra il campo e la tribuna una concausa dei lanci subiti dall'assistente ed infine ponendo in luce l'assenza di precedenti di intemperanza da parte della tifoseria interessata, come pure la non necessità di interventi nella vicenda da parte della forza pubblica presente.

I motivi come sopra ricordati non hanno alcun pregio e come tali non meritano accoglimento.

In conformità a quanto questa Corte ha in molte pronunce ribadito, infatti, del tutto irrilevante appare il richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali in un sistema che, come più volte

rilevato, non conosce il principio dello *stare decisis* e non subisce il vincolo del precedente. La vicinanza fra il pubblico che assiste all'incontro ed il luogo di svolgimento di questo non può, a sua volta, costituire una esimente e nemmeno una circostanza attenuante per la commissione di illeciti, i quali nella specie sono stati molteplici ed hanno altresì costituito fonte di pericolo per i presenti ed i partecipanti alla partita.

La non necessità dell'intervento della forza pubblica è al riguardo parimenti ininfluenza, se non si vuole avallare la paradossale conclusione che un intervento del genere concorra a qualificare ed a graduare la responsabilità per le violazioni di quelle elementari regole di comportamento, che ripugnano come tali alla comune coscienza civile e nel C.G.S. trovano adeguata previsione.

Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Santarcangelo di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Schillaci Avv. Nicolò, Tartaglia Prof. Paolo – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AI CALCIATORI, PIERLUIGI PITOSCIA, LUCA PETRELLA E LUIGI URSO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/BOJANO DEL 10.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 13.02.2008)

La U.S. Boxano, con procedimento d'urgenza, ho proposto ricorso fondando le proprie richieste di revoca e riduzione dei provvedimenti disciplinari di cui al Com. Uff. n. 82 del 13.2.2008, con i quali il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare effettive ai calciatori Pitoscia, Petrella e Urso, sostenendo che gli episodi, così come descritti nei rapporti ufficiali di gara, benché meritevoli di censura, non appaiono di particolare gravità.

Conclude, infine, la società reclamante, invocando l'applicazione delle attenuanti come contemplate dall'art. 19 comma 4 C.G.S..

Tanto premesso, la Corte osserva che gli episodi contestati ai calciatori, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara, che formano, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., fonte di fede probatoria privilegiata.

A nulla rilevano, quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri tesserati.

Per quanta riguarda le squalifiche inflitte ai calciatori Petrella, Urso (comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell'Arbitro) e Pitoscia (comportamento offensivo nei confronti del pubblico), le stesse sono state correttamente sanzionate dal Giudice Sportivo che si è limitato ad applicare il minimo della sanzione edittalmente prevista ex art. 19 comma 4 lett. a).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 20 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete